

Centro Studi

Diritto **A**vanzato

Edizioni

Comitato scientifico:

Simone **ALECCI** (Magistrato) - Elisabetta **BERTACCHINI** (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Mauro **BOVE** (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giuseppe **BUFFONE** (Magistrato addetto alla direzione generale della giustizia civile presso il Ministero della Giustizia) - Tiziana **CARADONIO** (Magistrato) - Costanzo Mario **CEA** (Magistrato, già Presidente di sezione) - Paolo **CENDON** (Professore ordinario di diritto privato) - Gianmarco **CESARI** (Avvocato cassazionista dell'associazione Familiari e Vittime della strada, titolare dello Studio legale Cesari in Roma) - Caterina **CHIARAVALLOTTI** (Presidente di Tribunale) - Bona **CIACCIA** (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Leonardo **CIRCELLI** (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Vittorio **CORASANITI** (Magistrato, ufficio studi del C.S.M.) - Mirella **DELIA** (Magistrato) - Lorenzo **DELLI PRISCOLI** (Consigliere Suprema Corte di Cassazione) - Paolo **DI MARZIO** (Consigliere Suprema Corte di Cassazione) - Francesco **ELEFANTE** (Magistrato T.A.R.) - Annamaria **FASANO** (Consigliere presso la Suprema Corte di Cassazione) - Cosimo **FERRI** (Magistrato, già Sottosegretario di Stato alla Giustizia) - Francesco **FIMMANO'** (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Eugenio **FORGILLO** (Presidente di Tribunale) - Andrea **GIORDANO** (Avvocato dello Stato) - Mariacarla **GIORGETTI** (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giusi **IANNI** (Magistrato) - Francesco **LUPIA** (Magistrato) - Giuseppe **MARSEGLIA** (Magistrato) - Roberto **MARTINO** (Professore ordinario di diritto processuale civile, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Francesca **PROIETTI** (Magistrato) - Serafino **RUSCICA** (Consigliere parlamentare presso il Senato della Repubblica) - Piero **SANDULLI** (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Stefano **SCHIRO'** (Presidente del Tribunale Superiore delle Acque pubbliche) - Bruno **SPAGNA MUSSO** (già Consigliere di Cassazione ed assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Paolo **SPAZIANI** (Magistrato dell'Ufficio del Massimario della Corte Suprema di Cassazione) - Antonella **STILO** (Magistrato, Presidente di sezione) - Antonio **URICCHIO** (Professore ordinario di diritto tributario, Magnifico Rettore) - Antonio **VALITUTTI** (Presidente di Sezione presso la Suprema Corte di Cassazione) - Alessio **ZACCARIA** (Professore ordinario di diritto privato, già componente laico C.S.M.).

Opposizione agli atti esecutivi, forma dell'atto introduttivo del giudizio di merito e termine perentorio

A norma dell'[art. 618 c.p.c., comma 2](#) (nel testo sostituito dalla L. 24 febbraio 2006, n. 52, art. 15), l'introduzione del giudizio di merito nel termine perentorio fissato dal giudice dell'esecuzione, all'esito dell'esaurimento della fase sommaria di cui al comma 1 della indicata disposizione, deve avvenire, analogamente a quanto previsto dall'[art. 616 c.p.c.](#), con la forma dell'atto introduttivo richiesta nel rito con cui l'opposizione deve essere trattata, quanto alla fase di cognizione piena; pertanto, se la causa è soggetta al rito ordinario, il giudizio di merito va introdotto con citazione, da notificare alla controparte entro il termine perentorio fissato dal giudice (la SC afferma che nella specie, poichè l'opponente ha introdotto il giudizio con ricorso invece che con citazione, per rispettare il termine perentorio fissato dal giudice dell'esecuzione avrebbe dovuto in tale termine non solo depositare il ricorso, ma anche notificarlo; non avendo proceduto in tal senso, il Tribunale adito in sede di merito avrebbe dovuto rilevare il mancato rispetto del termine perentorio di cui all'art. 618 c.p.c., dichiarando inammissibile l'[opposizione agli atti esecutivi](#) per tardiva instaurazione del giudizio di merito).

NDR: in senso conforme Cass. n. 19264 del 07/11/2012 e n. 1152 del 19/01/2011.

Cassazione civile, sezione terza, ordinanza del 9.7.2019, n. 18348

...omissis...

Fatti di causa

omissis ha proposto opposizione agli atti esecutivi, ai sensi dell'art. 617 c.p.c., avverso l'ordinanza di assegnazione pronunciata a definizione di un procedimento esecutivo da lei promosso nei confronti dell'INPS, a seguito di una precedente ordinanza di assegnazione emessa dal medesimo ufficio giudiziario (a definizione di distinta procedura esecutiva, dalla medesima *omissis* promossa sulla base di una sentenza pronunciata dal giudice del lavoro, per le spese di lite distratte in suo favore, quale procuratore della parte ricorrente), per il recupero delle relative spese di registrazione.

Il Tribunale di Foggia ha accolto l'opposizione e ha condannato l'INPS a pagare all'opponente l'importo di Euro 213,67 nonchè le spese di lite, liquidate in Euro 195,00 per esborsi ed Euro 4.600,00 per onorario di avvocato, oltre accessori.

Ricorre l'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale sulla base di quattro motivi. L'intimata ha depositato una memoria di costituzione nel mese di luglio 2017. Il collegio ha disposto che sia redatta motivazione in forma semplificata.

Ragioni della decisione

Va dichiarata inammissibile la memoria scritta depositata dalla parte intimata (in cui comunque non si prospettano questioni rilevabili di ufficio diverse da quelle oggetto dei motivi di ricorso, che saranno appresso esaminate), al di fuori dei termini perentori fissati dall'art. 370 c.p.c. per la notificazione ed il deposito del controricorso. Nel giudizio di cassazione il contraddittorio si instaura - ed al contempo si tutela - con la notificazione alla controparte di un controricorso (tra le altre: Cass. Sez. 1, Sentenza n. 3218 del 03/04/1987, Rv. 452281 - 01; Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 19570 del 30/09/2015, Rv. 636971 - 01), entro il termine rigorosamente stabilito dall'art. 370 c.p.c.; nè può giovarsi l'intimata (v. già, in tal senso: Cass. Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 24835 del 20/10/2017, Rv. 645928 - 01, e n. 24837 del 20/10/2017) di interpretazioni di tutela del diritto di difesa della parte intimata indotte dall'entrata in vigore della riforma di cui alla L. n. 197 del 2016, visto che comunque, essendo questa entrata in vigore quando ancora ella avrebbe avuto la possibilità di ottemperare al disposto dell'art. 370 c.p.c., sarebbe stato suo onere dapprima notificare il controricorso, quand'anche tardivamente, per potere poi ancora interloquire in vista dell'adunanza camerale non partecipata con la memoria prevista dall'art. 380 bis c.p.c. (a contrario: Cass., Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 13093 del 24/05/2017, Rv. 644387 - 01). 2. Con il primo motivo del ricorso si denuncia "violazione e falsa applicazione del combinato disposto degli artt. 93,409,617,618 e 618 bis c.p.c. (art. 360 c.p.c., n. 4)".

Con il secondo motivo si denuncia "violazione degli artt. 616,617 e 618 c.p.c. (art. 360 c.p.c., n. 4)".

Con il terzo motivo si denuncia "nullità della sentenza per violazione dell'art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4 e dell'art. 118 disp. att. c.p.c. (art. 360 c.p.c., n. 4)".

Con il quarto motivo si denuncia "violazione o falsa applicazione del combinato disposto dell'art. 91 c.p.c. e del D.M. n. 55 del 2014, art. 4 (art. 360 c.p.c., n. 3)".

E' assorbente l'esame del primo motivo del ricorso.

Tale motivo è manifestamente fondato (come del resto già statuito da questa Corte in svariati precedenti tra le medesime parti, in identiche fattispecie: cfr., ad es., tra i

molteplici: Cass. Sez. 6 - 3, Ordinanze n. 9654 del 13/04/2017, n. 11415 del 10/05/2017, nn. 12032 e 12034 del 16/05/2017, nn. 14336 e 14337 del 08/06/2017, n. 18326 del 25/07/2017, nn. 21179 e 21180 del 13/09/2017, nn. 23896, 23897, 23898, 23899, 23903, 23904 e 23905 del 11/10/2017, nn. 24835 e 24837 del 20/10/2017, n. 7231 del 22/03/2018, nn. 12034 e 12035 del 16/05/2018, nn. 18598, 18599 e 18601 del 13/07/2018, nn. 31694 e 31695 del 07/12/2018, n. 33205 e 33207 del 21/12/2018, n. 1895 del 23/01/2019, n. 4265 del 13/02/2019; Sez. 3, Sentenze nn. 9835 e 9836 del 20/04/2018, n. 13083 del 25/05/2018, n. 14738 del 07/06/2018, nn. 18053 e 18054 del 10/07/2018, n. 20995 del 23/08/2018, Ordinanza n. 12870 del 15/05/2019).

Come dedotto dall'istituto ricorrente, il giudizio di merito non è stato infatti instaurato nel termine perentorio fissato dal giudice dell'esecuzione all'esito della fase sommaria. La giurisprudenza di questa Corte è ferma nel ritenere che "il credito azionato "in executivis" dal difensore del lavoratore munito di procura nella sua veste di distrattario delle spese di lite, ancorchè consacrato in un provvedimento del giudice del lavoro, non condivide la natura dell'eventuale credito fatto valere in giudizio, cui semplicemente accede, ma ha natura ordinaria, corrispondendo ad un diritto autonomo del difensore, che sorge direttamente in suo favore e nei confronti della parte dichiarata soccombente; conseguentemente, non opera con riferimento al detto credito la competenza per materia del giudice del lavoro, prevista per l'opposizione all'esecuzione dall'art. 618-bis c.p.c." (Cass. Sez. 6 - L, Ordinanza n. 24691 del 06/12/2010, Rv. 615760 - 01, secondo giurisprudenza consolidata a far data da Sez. L, Sentenza n. 17134 del 23/08/2005, Rv. 583401 - 01; cfr. anche Sez. 3, Sentenza n. 11804 del 21/05/2007, Rv. 597805 - 01).

Nel caso di specie, il titolo esecutivo costituito dalla sentenza del giudice del lavoro che aveva liquidato le spese di lite, distraendole in favore del legale della parte ai sensi dell'art. 93 c.p.c., era stato in realtà (secondo quanto emerge dagli atti) addirittura già posto in esecuzione e soddisfatto, e la procedura esecutiva nell'ambito della quale risulta proposta la presente opposizione era stata promossa esclusivamente per il recupero delle spese di registrazione relative all'ordinanza di assegnazione emessa dal giudice dell'esecuzione a definizione di quel primo processo esecutivo. Risulta pertanto senz'altro fondata la censura dell'istituto ricorrente secondo cui il giudizio di opposizione agli atti esecutivi avrebbe dovuto svolgersi secondo il rito ordinario, e non secondo il rito del lavoro (e in senso contrario non è possibile argomentare da altri precedenti di questa Corte relativi a controversie in parte analoghe alla presente, nelle quali il rito del lavoro seguito nel grado di merito non era oggetto, come nel presente ricorso, di specifica censura).

Va di conseguenza fatta applicazione del principio di diritto richiamato nel ricorso, secondo cui "a norma dell'art. 618 c.p.c., comma 2 - nel testo sostituito dalla L. 24 febbraio 2006, n. 52, art. 15 -, l'introduzione del giudizio di merito nel termine perentorio fissato dal giudice dell'esecuzione, all'esito dell'esaurimento della fase sommaria di cui al comma 1 della indicata disposizione, deve avvenire, analogamente a quanto previsto dall'art. 616 c.p.c., con la forma dell'atto introduttivo richiesta nel rito con cui l'opposizione deve essere trattata, quanto alla fase di cognizione piena; pertanto, se la causa è soggetta al rito ordinario, il giudizio di merito va introdotto con citazione, da notificare alla controparte entro il termine perentorio fissato dal giudice" (Cass. Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 19264 del 07/11/2012, Rv. 624337 - 01; Sez. 3, Ordinanza n. 1152 del 19/01/2011, Rv. 615946 - 01).

Poichè l'opponente ha introdotto il giudizio con ricorso invece che con citazione, per rispettare il termine perentorio fissato dal giudice dell'esecuzione avrebbe dovuto in tale termine non solo depositare il ricorso, ma anche notificarlo. Non avendo proceduto in tal senso (il ricorso risulta depositato entro il termine assegnato, ma la sua notifica è avvenuta in data successiva alla sua scadenza), il Tribunale adito in sede di merito avrebbe dovuto rilevare il mancato rispetto del termine perentorio di

cui all'art. 618 c.p.c., dichiarando inammissibile l'opposizione agli atti esecutivi per tardiva instaurazione del giudizio di merito.

La sentenza che ha accolto l'opposizione è in definitiva nulla, ai sensi dell'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4.

Gli ulteriori motivi del ricorso restano assorbiti.

E' accolto il primo motivo del ricorso, assorbiti gli altri; la sentenza impugnata è di conseguenza cassata. Poichè non sono necessari ulteriori accertamenti di fatto, la Corte decide nel merito, dichiarando inammissibile l'opposizione agli atti esecutivi proposta dalla *omissis*.

Per le spese del giudizio di merito e per quello del giudizio di cassazione si provvede, sulla base del principio della soccombenza, come in dispositivo.

Deve inoltre farsi luogo alla condanna prevista dalla disposizione di cui all'art. 96 c.p.c., comma 3. Il ricorso è stato infatti giudicato manifestamente fondato e l'opposizione proposta dall'intimata era inammissibile, come del resto già statuito da questa Corte in numerosi precedenti aventi ad oggetto identiche fattispecie tra le medesime parti. Dunque, le difese della controricorrente risultano proposte con colpa grave, dovendosi certamente ritenere in una siffatta ipotesi percepibile dal legale abilitato all'esercizio presso le giurisdizioni superiori, nella specie difensore di sé stesso, sulla base della diligenza cui è tenuto per la prestazione altamente professionale che fornisce, la circostanza di perorare tesi infondate, e comunque di avanzare difese non suscettibili di accoglimento in sede di legittimità. La Corte stima equo contenere tale condanna nella misura di Euro 2.500,00 (importo pari a quello liquidato per le spese del giudizio di legittimità), in favore della parte ricorrente.

PQM

La Corte accoglie il primo motivo del ricorso, assorbiti i restanti; cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, dichiara inammissibile l'opposizione agli atti esecutivi proposta da *omissis*; condanna la controricorrente *omissis* al pagamento in favore dell'INPS delle spese del giudizio di merito, che liquida in complessivi Euro 630,00, nonchè al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che liquida nella complessiva somma di Euro 2.500,00, oltre rimborso del contributo unificato, Euro 200,00 per esborsi, nonchè spese generali ed accessori come per legge; condanna la controricorrente *omissis* al pagamento in favore dell'INPS della somma di Euro 2.500,00, ai sensi dell'art. 96 c.p.c., comma 3.